

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 maggio 2023, n. 230

Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 Testo Unico del Commercio, art. 34 Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2023 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

Oggetto: Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 Testo Unico del Commercio, art. 34.
Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2023 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vicepresidente - Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTO il documento di indirizzi unitari per l'individuazione delle date di inizio dei saldi, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2011 e successivamente integrato nella seduta del 7 luglio 2016, con il quale le regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando per i saldi estivi il primo sabato del mese di luglio;

VISTA la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo Unico del Commercio" e successive modifiche e integrazioni che, all'art. 34, disciplina le vendite di fine stagione e le vendite promozionali;

VISTI in particolare:

- l'art. 34, comma 2 a norma del quale la Giunta regionale, annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite invernali di fine stagione, le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive e, in caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente;
- l'art. 34, comma 6 in base al quale è fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data precedente l'inizio di tali vendite;
- l'art. 34, comma 8 per il quale le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui all'articolo 32;

PRESO ATTO dell'esito, condiviso anche dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, della seduta del 22 marzo 2023 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha approvato, per l'anno 2023, il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio 2023;

RILEVATA pertanto, la necessità, di determinare, per l'anno 2023, la data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio, anziché al primo sabato del mese di luglio, facendo seguito alla decisione della Conferenza delle Regioni, per una omogenea applicazione della suddetta data su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO altresì di stabilire che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 in materia di vendite di fine stagione, compreso il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'avvio dei saldi;

ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 23 maggio 2023;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di determinare, per l'anno 2023, la data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio, anziché al primo sabato del mese di luglio, facendo seguito alla decisione della Conferenza delle Regioni, per una omogenea applicazione della suddetta data su tutto il territorio nazionale;
- di stabilire che resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi, di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019;
- di stabilire che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della suddetta legge regionale n. 22/2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.